



ORDINES

Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee

ISSN 2421-0730

NUMERO 1 – GIUGNO 2017

ANTONELLA BONGARZONE

Un giurista dinanzi alla questione minorile nell'Italia liberale: Lino Ferriani (1852-1921)

ABSTRACT - Lino Ferriani was a “lombrosian” lawyer. He was unknown in his fruitful and intense study life, specially focused on the problem of “degenerate and delinquent offspring” and abandoned childcare by introducing the positive experimental method in Italy. Through an examination of his writings it is possible to trace a conducting line that combines this writings with the theories of St. John Bosco and Maria Montessori, based on the “preventive care” of the young.

KEYWORDS - Corrections, lapses, education, preventive system.

ANTONELLA BONGARZONE*

**Un giurista dinanzi alla questione minorile nell'Italia
liberale: Lino Ferriani (1852-1921)****

*I bambini rappresentano il più prezioso patrimonio dello Stato,
perché in essi s'incarna il futuro*
Ellen Key

SOMMARIO: 1. Qualche necessaria premessa; 2. Lino Ferriani: un breve profilo biografico; 3. La questione minorile; 4. Epilogo: minori ed educazione

1. Qualche necessaria premessa

Nel corso del XIX secolo il problema della fanciullezza abbandonata venne spesso posto in correlazione con l'aumento della delinquenza precoce. L'attenzione era stata sollevata dalla Scuola Positiva che aveva visto nei comportamenti antisociali o devianti il prodotto di una combinazione di predisposizioni ereditarie e fattori socio-ambientali negativi. In particolare, proprio le teorie del Lombroso e del Ferri avevano creato la figura del "delinquente minorenni".

In particolare in Italia si sviluppò sul tema un dibattito tanto acceso che esso fu trattato in congressi e dalla stampa trovando eco anche in Parlamento. Le Istituzioni si proponevano di affrontare il problema

* Assegnista di Ricerca e docente di "Elementi di Archivistica e Diplomatica Giuridica" presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro.

** Contributo sottoposto a valutazione anonima.

dell'aumento di minori abbandonati, vagabondi, incontrollati ed incontrollabili, da una società investita da rapide e profonde trasformazioni. La preoccupazione moralizzatrice ed il controllo sociale furono i catalizzatori che diedero vita ad interventi specifici nei confronti dei minori.

Questa nuova "sensibilità pedagogica", nei confronti dei fanciulli in condizioni di grave disagio, incoraggiò di separare nell'internamento i minori dagli adulti, verso i quali si diresse principalmente la tensione educativa della società, differenziandoli sia fisicamente, sia nei trattamenti, dagli adulti. La separazione delle istituzioni penali per minorenni da quella per gli adulti fu motivata dalla consapevolezza che queste due categorie di soggetti avevano caratteristiche così diverse da rendere inadeguato il medesimo trattamento sanzionatorio. Così accanto ai discoli o monelli si incominciò a parlare di ragazzi "traviati" da ricondurre "al bene"¹.

Preme chiarire che solo tra il XVI e il XVII secolo era emerso da parte dei governanti un atteggiamento nuovo nei confronti dell'infanzia. Successivamente, a partire dalla seconda metà del XVIII secolo, nei diversi stati italiani sorsero vari istituti (solitamente gestiti da religiosi) a sostegno dell'infanzia abbandonata, "esposta" o "corrotta"².

Fino all'entrata in vigore del codice Zanardelli (1890) non vi era stato un tentativo di unificare e rendere organica la legislazione minorile. Il codice riferito stabilì che l'età minima per l'imputabilità erano i nove anni (*ex art.53*), anche se fra i nove e i quattordici anni il ragazzo era imputabile solo se il giudice ne avesse accertato il "discernimento"(*ex*

¹ G. NOVELLI, *La rieducazione dei minorenni dal punto di vista scientifico, sociale e giudiziario*, in *Rivista di diritto penitenziario*, 1938, 240 e ss.

² V. NUTTI, *Discoli e derelitti. L'infanzia povera dopo l'Unità d'Italia*, Firenze, 1992, *passim*.

art. 54); dai quattordici ai diciotto anni operava una presunzione di imputabilità (*ex art.55*), tuttavia al minore compreso fra queste due età veniva applicata una pena ridotta rispetto a colui che aveva raggiunto la maggiore età allora fissata in anni ventuno³.

Si incominciarono a delineare le categorie di minori corrigendi: gli autori personali di delitti; “i corrotti e diffamati e gli oziosi, vagabondi o mendicanti” ed i minori allontanati dalla casa paterna o ribelli all’autorità paterna. I trattamenti riservati ai minori autori dei delitti erano quelli delle case di correzione. A quelli sotto i nove anni che avevano commesso un delitto punibile con reclusione o detenzione inferiore ad un anno e a quelli tra nove e quattordici anni che commettevano reato senza discernimento, era applicato l’internamento in un istituto di educazione e correzione⁴.

Quelli considerati oziosi, mendicanti o vagabondi o dediti al meretricio, erano inviati all’istituto di educazione correzionale mentre i minori ribelli all’autorità paterna erano destinati agli istituti di correzione paterna⁵.

³ Il Codice penale sardo-piemontese del 1859 conteneva delle disposizioni concernenti la minore età. Esso, infatti, stabiliva che la responsabilità piena si dava solo ai maggiori di 21 anni. I minori di 14 anni dovevano essere accolti in apposite case di custodia o in stabilimenti pubblici di lavoro; i minori compresi tra i 14 ed 21 anni godevano, invece, di una riduzione di pena che era, comunque, scontata nei carceri comuni: cfr. sul tema della capacità di intendere e di volere: cfr. G. PACE GRAVINA, *Il discernimento dei fanciulli. Ricerche sull'imputabilità dei minori nella cultura giuridica moderna*, Torino 2000, *passim*.

⁴ Erano le strutture dove, attraverso l’internamento, veniva svolta l’opera di recupero dei minori “irregolari” nella condotta o nel carattere: cfr. U. CONTI, *Casa di correzione*, in *Digesto Italiano*, Torino, 1891, vol.II, p.221. Cfr. A. MAIRONI, *Delinquenza giovanile. Studio giuridico sociale*, Bergamo, 1893, *passim*; A. MARTINAZZOLI, *l’educazione dei minorenni traviati e i minorenni al carcere*, Milano, 1902, *passim*.

⁵ Si ricorda che il Codice Civile del Regno d’Italia del 1865 aveva stabilito *ex art.222*



Nel 1904 con il “Regolamento per i riformatori governativi” fu affrontato per la prima volta il problema della delinquenza giovanile non più solamente riguardo al contenimento e alla repressione ma anche in funzione dell’educazione e della riabilitazione⁶. Nel 1906 fu fondato il primo “Patronato italiano per minorenni condannati condizionalmente” e nel 1908 una circolare emanata dal Guardasigilli Orlando individuò una speciale procedura di trattamento nei riguardi dei soggetti minori, fornendo indicazioni sulla specializzazione del giudice, sulla non pubblicità del processo quando fosse presente un imputato minore d’età e anche la necessità d’indagine sulla

che «il padre che non riesce a frenare i travimenti del figlio, può allontanarlo dalla famiglia, assegnandogli secondo i propri mezzi gli alimenti strettamente necessari; e ricorrendo, ove sia d’uopo, al presidente del tribunale, collocarlo in quella casa, o in quello istituto di educazione o di correzione, che reputi più conveniente a correggerlo e migliorarlo. L’autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente, ed il presidente provvederà senza formalità di atti e senza esprimere i motivi del suo decreto». Cfr. M. BELTRANI-SCALIA, *Sul ricovero per la correzione paterna*, in *Rivista di diritto penitenziario*, 1897, 354 e ss; A. DORIA, *Sulla necessità di alcune modifiche al codice civile circa all’esercizio della patria potestà per il ricovero dei minorenni*, in *Rivista di discipline carcerarie*, 1910, pp.246 ess. Cfr. anche sul tema della patria potestà M. CAVINA, *Il potere del padre*, Milano, 1995; ID., *Il padre spodestato. L’autorità paterna dall’autorità ad oggi*, Roma-Bari, 2007.

⁶ Sul tema della rieducazione dell’infanzia “traviata” tra i tanti si segnala F. GIORDANI, *L’attuale condizione dei minorenni delinquenti*, Pisa, 1904; G. GUASCO, *Un grave problema sociale. Minorenni abbandonati e delinquenti*, San Remo, 1910; A. DORIA, *Istituzione di case di ricovero dei minorenni sottoposti a giustizia penale e condannati a pene restrittive della libertà personale*, in *Rivista di discipline carcerarie*, 1910, 237 e ss; ID., *Sulla necessità di alcune modifiche alla legge di pubblica sicurezza relativamente al ricovero dei minorenni oziosi e vagabondi*, *ivi*, 254 e ss.; S. SIGHELE, *La crisi dell’infanzia e la delinquenza dei minorenni*, Firenze, 1911.

personalità del minore delinquente⁷. Nell'anno successivo, 1909, il ministro Orlando nominò il senatore Quarta a presiedere una commissione che avesse il compito di provvedere ad una "magistratura dei minorenni" che doveva vigilare sulla tutela, correzione, istruzione e assistenza dei minori; il progetto però non arrivò mai in parlamento per la discussione⁸. Fu Enrico Ferri, nel 1921 a presiedere una nuova commissione che elaborò un progetto di riforma che vedeva all'origine del fenomeno della delinquenza un insieme di cause sociali, familiari, psicologiche, ma anche ereditarie ed evolutive, con una visione "plurifattoriale" nell'interpretazione della devianza⁹. Il successivo progetto Orlandini del 1922 semplificò l'essenza del progetto Quarta, ma anche tale progetto non fu trasformato in legge¹⁰.

Il Codice Rocco, nel 1930, elevò il limite d'età per la presunzione di non imputabilità assoluta dai nove ai quattordici anni. Dai quattordici ai diciotto anni, invece, il minore fu considerato imputabile solo se in possesso della "capacità di intendere e di volere"

⁷ R. MAJETTI, *La circolare del ministro Orlando circa la delinquenza dei minorenni 11 aprile 1908*, Roma, 1909, 5 e ss.

⁸ O. QUARTA, *L'incremento e il trattamento dei minorenni*, in *La Scuola Positiva*, n.2(1908), pp.1-80; ID., *Progetto del codice dei minorenni*, Roma 1912.

⁹ Su Enrico Ferri tra i tanti cfr. F. COLAO, «Un fatale andare». *Enrico Ferri dal socialismo all'«accordo pratico» tra fascismo e Scuola positiva*, in I. BIROCCHI- L. LOSCHIAVO (a cura di), *I giuristi e il fascino del Regime (1918-1925)*, Roma 2015, 129-157.

¹⁰ M. PIGNATA, *Per un codice dei minorenni. Il contributo di Antonio Guarnieri Ventimiglia*, in *Themis. Percorsi storici raccolti da Aurelio Cernigliaro*, Torino 2009, 135 ss; F. COLAO, "L'albero nuovo si piega meglio di quello vecchio". *La giustizia "educatrice" per i minori nell'Italia liberale*, in *Historia et ius*, n.10(2016), paper1, in particolare le pp.20-27. Sulla disamina più generale cfr. B. MONTESI, *Questo figlio a chi lo do? Minori, famiglia, istituzioni (1865-1914)*, Milano, 2007.



che doveva essere valutata singolarmente caso per caso. La pena, comunque, in caso di condanna doveva essere ridotta. Per valutare l'imputabilità la medicina legale e la giurisprudenza introdussero il termine "immaturità", mai comparso prima in nessun testo legislativo mentre il termine "discernimento" fu, invece, sostituito con quello della "capacità di intendere e di volere". I minori non imputabili considerati pericolosi per la società, indipendentemente dell'età, potevano essere sottoposti alle misure di sicurezza del riformatorio giudiziario, nella forma del collocamento in comunità o della libertà vigilata. Il Codice Rocco stabilì, inoltre, che i minori di anni diciotto che dovevano scontare una pena fossero separati dagli adulti e che durante le ore non destinate al lavoro dovessero avere un'istruzione diretta soprattutto in senso morale. La libertà condizionata prevista nel nuovo codice rappresentò la prima misura alternativa alla detenzione e l'istituzione del perdono giudiziale, per le sue caratteristiche depenalizzanti, fu la novità assoluta del codice Rocco. Nel 1934, con il R.D.L. del 20 luglio n. 1404, fu istituito il Tribunale per i Minorenni, la circoscrizione territoriale di tale organo giudicante coincide con quella della Corte di appello o della Sezione di corte di appello presso cui è istituito¹¹. In origine era composto da due magistrati togati e da un cittadino benemerito dell'assistenza sociale, scelto tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia o psicologia¹². Tale Tribunale prevedeva

¹¹ Vi erano in Italia al momento dell'istituzione diciotto sedi di Corte d'Appello e sei sedi di sezione distaccata di Corte d'Appello: Ancona, Aquila; Bari (sede distaccata Lecce); Bologna; Brescia; Cagliari; Catania; Catanzaro; Firenze; Genova; Messina; Milano; Napoli (sede distaccata Potenza); Palermo (sede distaccata di Caltanissetta); Roma (sede distaccata Perugia); Torino; Trieste (sede distaccata Fiume); Venezia (sede distaccata Trento).

¹² *Ex art.2 R.D. 20 luglio 1934 n.1404*

originariamente la presenza di un solo giudice laico ma nel 1956, con la legge 27 dicembre n. 1441, fu aggiunta la presenza di una donna, data l'accertata l'importanza del suo intervento per una migliore comprensione della personalità del minore.

Fin dalla sua istituzione il Tribunale per i Minorenni ebbe tre settori di competenza: penale, civile e amministrativa e si occupò sia della devianza penale dei giovani (competenza penale), sia del disadattamento (competenza amministrativa). La competenza civile del tribunale riguardò soprattutto il settore dei provvedimenti delimitanti la patria potestà¹³.

2. *Lino Ferriani: un breve profilo biografico*¹⁴

Lino Ferriani¹⁵ nacque a Ferrara 6 dicembre 1852 da Alessandro e Teresa Bianchi. Venne educato in Svizzera ed in Inghilterra e si laureò in Legge a Ferrara. Sostenne, superando a pieni voti assoluti, l'esame di procuratore prima e di avvocato poi presso la R. Corte d'Appello di Bologna esercitando a lungo la professione forense in campo penale. Fu professore privato di lingua francese ed inglese, e si

¹³ Cfr. M. PISANI, *Il tribunale per i minorenni in Italia. Genesi e sviluppi normativi*, in *L'indice penale*, 1972, 231 e ss.; G. DE LEO, *La giustizia dei minori. La delinquenza minorile e le sue istituzioni*, Torino, 1981.

¹⁴ ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *Ministero Grazia e Giustizia – 2 vers., fascicoli magistrati, b.201, f.43591(Bartolomeo Ferriani)*. Cfr. anche sul personaggio gli scarni profili biografici di F. P. GABRIELI, *Ferriani Lino*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. VII, Torino 1961, p.232; G. FOCARDI, *Ferriani Lino (Bartolomeo)*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, vol. I, Bologna, 2013, 855.

¹⁵ Poiché il nome di battesimo era Bartolomeo anche se “da sempre fu chiamato Lino”, con R. D. 23 giugno 1904 vennero rettificati tutti i decreti riguardanti il Ferriani nel senso che al nome Lino si sostituiva quello di Bartolomeo.

dedicò ad attività editoriali collaborando con giornali locali¹⁶; svolse, inoltre, le funzioni di soprintendente scolastico comunale delle scuole di Ferrara. Entrò in magistratura nel 1881 con la nomina di sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Palermo, poi a Reggio Emilia (1883) e Bologna (1889), venendo quindi promosso nel 1889 Procuratore del Re presso il tribunale di Sarzana ed infine alle funzioni di procuratore generale presso il tribunale di Como (1894). Da questa carica venne innalzato nel 1905 a sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione di Roma. A seguito di una sciagura che lo colpì negli affetti più intimi produsse domanda di collocamento a riposo per infermità che gli venne concesso il 10 gennaio 1908; in tale occasione il Ministero di Giustizia e dei Culti gli conferì il titolo e il grado onorifico di procuratore generale della Corte d'Appello. Era stato insignito di numerose onorificenze: cavaliere della Corona d'Italia (1885); e cavaliere mauriziano (1896) per divenire poi ufficiale della Corona d'Italia (1901), ufficiale mauriziano (1904) e quindi commendatore mauriziano nel 1908. Aveva sposato Irene Neri dalla quale ebbe quattro figli: Maria, Alessandro, Mario e Dario.

Morì a Como nel 1921.

Nella sua feconda ed intensa vita di studi si occupò specialmente del problema della delinquenza giovanile e dell'assistenza all'infanzia abbandonata introducendo in Italia in questo settore il metodo positivo sperimentale. Tra i suoi scritti, oltre ai suoi discorsi inaugurali pronunciati come magistrato a Reggio Emilia, Sarzana e Como e le sue conferenze vanno ricordati le seguenti opere

¹⁶ Dal suo fascicolo personale si rileva che il giurista fu direttore di un giornale letterario ferrarese e fu, inoltre, "per 5 anni scrittore letterario di un giornale politico": ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *Ministero Grazia e Giustizia – 2 vers., fascicoli magistrati, b.201, f.43591(Bartolomeo Ferriani)*.

L'infanticida nel codice penale e nella vita sociale (Milano 1886) in cui sostenne che era sempre necessario per comprendere un delitto analizzare lo stato “psicologico e fisiologico” del reo, *Tra un processo e l'altro. L'amore in Tribunale. Appunti penali* (Bologna 1889) era invece un compendio di studi, note, osservazioni elaborate nel corso dell'esercizio delle sue funzioni di magistrato. In *Madri snaturate. Studio psichico e giuridico* (Milano 1893) come nel precedente lavoro sull'infanticidio, il Ferriani in bilico tra diritto e letteratura, oltre ad affermare l'intento di medicalizzare le ree evidenziava come il ceto sociale di appartenenza influiva sull'attitudine a commettere reati riprovevoli¹⁷. Negli scritti *Minorenni delinquenti* (Milano 1895), *Fanciulli abbandonati. Storie tristi* (Milano 1895) ed in *Delinquenti scaltri e fortunati studio di psicologia sociale e criminale* (Como 1897), invece, il Ferriani sottolineò la necessità della prevenzione dei reati compiuti da minori e sottolineò nuovamente il ruolo di responsabilità affidato ai genitori spesso colpevoli di allevare prole “traviata”. Scrisse, inoltre, *Delinquenza precoce e senile* (Como 1901), *I delitti della società* (Como 1906) e *Donne e fanciulli. Studi di vita sociale* (Roma 1911). Fu anche autore di due romanzi pedagogici *Se fossi giovane* (Milano 1909) e *Mamma Benedetta* (Rocca San Casciano 1913). Molte delle sue opere furono tradotte in tedesco.

3. La questione minorile

I presupposti teorici di Ferriani furono quelli tipici della scuola positiva. Partendo dalle riflessioni di Francesco Carrara in merito alla teorica degli affetti che condizionerebbero lo svolgimento di atti

¹⁷ Cfr. G. FIUME, *Madri snaturate. La mania puerperale nella letteratura medica e nella pratica clinica dell'Ottocento*, in *Empedocle : rivista bimestrale di biologia, biopatologia, bioterapia*, n. 2 (1996), 61-76.

socialmente dannosi, il Ferriani emendò la teorica fondata sul binomio schematico delle passioni “cieche” e “ragionatrici” proponendo di sostituirla con un più articolata analisi psicologica. Gli impeti amorosi e sessuali, l’analisi delle passioni in genere, dovevano essere argomentati in maniera valida e scientifica. Tali comportamenti, infatti, presentati e discussi in sede processuale non dovevano essere motivo attenuante, come spesso accadeva, ma le perizie psicologiche, quelle medico-legali dovevano tendere alla verità processuale. Ferriani, infatti, aveva avvertito il rischio che mediante il pretesto di una passione irresistibile fosse possibile annullare, se non rendere inoperante, l’azione e la responsabilità penale di molti reati. A parere del giurista attraverso l’indagine psicologica sull’origine delle passioni era possibile rendere più efficace dal punto di vista giuridico la volontarietà e la responsabilità degli atti criminosi¹⁸.

Per quanto i delitti passionali vedessero implicati come autori soprattutto soggetti maschili, le donne possedevano per Ferriani una carica passionale incomparabilmente superiore. Ciò era spiegato da Ferriani con il fatto che la donna amava «più intensamente che l’uomo: donde più forte il suo odio, più terribile la sua vendetta»¹⁹. Già in un suo scritto del 1895 *Madri snaturate*²⁰ il Ferriani

¹⁸ L. FERRIANI, *Tra un processo e l’altro. L’amore in tribunale. Appunti penali*, Bologna, 1889, 32-38 e 50.

¹⁹ *Ivi*, 148.

²⁰ L. FERRIANI, *Madri snaturate*, Milano, 1893. In tale scritto il Ferriani chiarisce anche l’uso della terminologia utilizzata. Loda il codice del 1859 di aver parlato di abusi mentre rivolge un’aspra critica al codice Zanardelli che aveva usato il termine maltrattamenti. Scrive: “sevizia significa atto crudele (...) il vocabolo maltrattamento è troppo elastico e troppo mite (...) così a maltrattamenti vorrei sostituita sevizia”: *ivi*, 186.

analizzava, tra il 1885 ed il 1890, duecentotrentadue processi di bambini maltrattati e seviziati dalle madri.

Dall'esame dei casi il giurista notava che i bambini "tormentati" dalle genitrici erano più inclini al vizio e al delitto. In tale opera il Ferriani aveva classificato gli abusi in tre classi; nella prima denominata "semplice" vi rientravano i maltrattamenti che non producevano «malattia o incapacità al lavoro usuale o se l'una o l'altra, non eccede i giorni 10»²¹, nella seconda definita "grave" annoverava gli abusi capaci di produrre un danno morale o corporale, nell'ultima nominata "gravissima" era suddivisa in due categorie. Nella prima vi riconduceva le sevizie capaci di produrre una malattia probabilmente insanabile oppure una deformità permanente, nella seconda categoria, invece, vi rientravano le malattie certamente insanabili e la morte del fanciullo²². I bambini spinti al lucro, al furto, alla questua e alla prostituzione avevano ricevuto delle sevizie "qualificate" poiché tali abusi avevano leso la loro morale²³.

Questa drammatizzazione della vita sociale dei fanciulli rispecchiava l'assioma della scuola positiva che vedeva la loro generazione "malata di nervi"; ciò era dovuto in gran parte agli stimoli negativi del mondo moderno che non riusciva più ad esercitare alcun adeguato intervento pedagogico sulla gioventù. L'infanzia, dunque, era una fase della vita che andava indirizzata al "bene" mediante l'educazione morale²⁴.

²¹ L. FERRIANI, *Madri...*, op. cit., 234.

²² *Ivi*, 235.

²³ *Ivi*, 194-208 e 235.

²⁴ L. FERRIANI, *Minorenni delinquenti. Saggio di psicologia criminale*, Milano, 1895, 21. Cfr. C. LOMBROSO – A. MARRO, *I germi della pazzia morale e del delitto nei fanciulli*, in *Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale*, n.3 (1883), 158 e ss.



Sosteneva il Ferriani che l'innata capacità di conquistare e di intenerire al fine di scampare una giusta punizione e l'abilità di elaborare vari espedienti per fare breccia nel cuore degli sprovveduti faceva sì che il fanciullo riassumesse in sé le proprietà demoniache e al pari della donna il fanciullo «ha il pianto facile, la risposta pronta, la menzogna audace e piangendo guata chi gli sta innanzi, gli legge in volto, lo spia, lo scruta (...) e se l'adulto non conosce a fondo il ragazzo diviene facilmente la sua vittima. (...) È comprovato pertanto che nel fanciullo c'è una tendenza al male e la precocità del delitto è di gran lunga superiore alla precocità dell'intelligenza, agli atti improntati di clemenza, di carità, di generosità»²⁵.

Seguendo una tradizione ormai secolare, anche per Ferriani la figura archetipica del fanciullo indisciplinato o delinquente era quella del masturbatore²⁶.

Il ragazzo irrigidito nella disonestà, secondo il giurista, era per giunta capace di simulare pudore e un contegno onesto, qualità che

²⁵ *Ivi*, pp. 23-24. Il tema del bambino incorreggibile, centrale nella psichiatria dell'Ottocento, fu sviluppato in numerose ricerche di psichiatri e di antropologi in riferimento alla delinquenza minorile. Si veda tra l'amplessima bibliografia in merito G. BRUNI, *La delinquenza e l'educazione nei minorenni*, in *Archivio di antropologia criminale*, n.XIX (1898), 169-176; L. LOJACONO, *Sulla correggibilità dei minorenni degenerati*, in *Atti del X Congresso della Società Freniatrica Italiana*, Reggio Emilia, 1901, 332-335; G. AVENALI, *La delinquenza precoce maschile*, in *Archivio di antropologia criminale*, n.XXX(1909), 384-408.

²⁶ "Tutti i ragazzi dediti all'onanismo sono delinquenti? No, certamente e sarebbe assurdo o almeno esagerazione l'affermarlo. I ragazzi che hanno tendenza a delinquere sono onanisti? Quasi tutti. Abbiamo intanto un fatto che è comune tanto agli uni, quanto agli altri: il ragazzo che è soggiogato da questo vizio è indolente, fiacco, mentitore: la sua intelligenza si consuma al pari dell'organismo fisico (...). Abbiamo insomma un ragazzo malato fisicamente e moralmente, incapace d'azioni generose, d'atti di coraggio, vittima della degradante venere solitaria, del peggiore dei vizi": L. FERRIANI, *Minorenni delinquenti...*,cit., 178-179.

potevano offuscare l'obiettività processuale, assumendo falsi atteggiamenti di pentimento²⁷. Secondo Ferriani i criteri per giungere ad individuare "la verità" erano essenzialmente tre: in primo luogo, come già aveva suggerito Ferri, lo studio la modulazione della voce dell'interrogato²⁸; eseguire, secondo il metodo inglese del contraddittorio, l'interrogatorio incrociato; ed infine, in coerenza con gli insegnamenti lombrosiani, valutare attentamente le espressioni del volto dell'esaminato poiché in esso era visibile, secondo i fautori della Scuola Positiva, la "materializzazione" del pensiero²⁹. Era necessario, inoltre, interdire ai giovani l'ingresso nelle aule giudiziarie in quanto ciò avrebbe potuto produrre benefici non solo sull'*iter* processuale, evitando inutili reticenze e lungaggini, ma anche sulla moralità pubblica. Il Ferriani sosteneva, a tal riguardo, che i processi su temi scabrosi dovessero svolgersi sempre a porte chiuse per chiunque ne fosse coinvolto (adulti o minori) dall'inizio alla fine³⁰.

Era nel cattivo esempio dato dalle classi agiate che il Ferriani riconduceva gran parte della corruzione giovanile³¹.

²⁷ "Il ragazzo delinquente tanto nell'istruttoria quanto nel pubblico dibattimento è dominato – in generale – dall'idea di sottrarsi a una condanna mediante la menzogna (...). Se il fanciullo confessa è per cinismo, per vanità o per egoismo: *ivi*, 348-349.

²⁸ E. FERRI, *Sociologia criminale*, Torino, 1900, 408 e ss.

²⁹ L. FERRIANI, *Minorenni delinquenti...*, cit., 353-354.

³⁰ Il giurista proponeva la "blindatura morale" dei dibattimenti: *ivi*, pp. 358-359.

³¹ "I delitti contro il buon costume, le offese al pudore dei fanciulli, i delitti per adulterio, il concubinato a piena luce meridiana, gli eccitamenti alla corruzione dei minorenni, gli amori urningici (che ebbero persino un caldo apostolo nel consigliere Ulrichs) rilevano un impulso forte dalle classi che possiedono denaro e specialmente da coloro che toccano la vecchiaia": *ivi*, pp. 348-349.

Lo spettacolo di un giovinetto in carcere si tramutava in un fallimento sociale, infatti, sebbene la società avesse diritto di difendersi contro chiunque avesse commesso reati, compresi i minorenni, essa stessa non sapeva che farsene di tali ragazzi ed era corresponsabile del degrado giovanile.

Tanto per cominciare, una volta che un ragazzo avesse commesso un reato, la panacea del carcere non solo non offriva «garanzie di un lieve emendamento ma per contro»³² dimostrava con i fatti che il giovinetto «andava a perfezionarsi nella scienza del male»³³.

Durante il periodo dell'internamento il giovinetto “perfezionava ed arricchiva” il suo degrado morale stringendo alleanze e inventando nuovi efficaci sistemi di comunicazione³⁴.

³² *Ivi*, 361

³³ *Ibidem*. I ragazzi minorenni corrotti erano spessodediti ai vizi di “Bacco, Tabacco e Venere”, inoltre, il ragazzo abbandonato a sé stesso era più vulnerabile soprattutto se attratto dal teatro e dal cinematografo: L. FERRIANI, *I delitti della società*, Como 1906, 69-76 per la problematica inerente al tabagismo, pp. 241-247 per il vizio dell'alcool. Il problema del “tabacchismo(*sic!*) nei fanciulli” viene anche affrontato in maniera più approfondita in un suo altro scritto *Donne e fanciulli. Studi di vita sociale*, Roma 1911, 5-21. Ferriani sostiene, inoltre, che: “se il cinematografo è lasciato in balia, senza controllo, di sordidi speculatori che allettano gli istinti malsani del popolo, e cainamente svegliano, eccitano quelli del fanciullo (...) con scene pornografiche, con truci drammi di sangue, con invenzioni di soggetti terrificanti, con episodi di ladri, briganti, che hanno il loro morale epilogo nel trionfo dell'oscenità, della forza brutale, dell'astuzia criminosa, degli scaltrimenti fraudolenti, eh! allora, il cinematografo diventa il veicolo – e quale!- della corruzione, una specie di corso di perfezionamento nella scienza del male (...) facciamo che il cinematografo ci aiuti (...) a istruire, a formare la coscienza dell'uomo di domani e cominciamo intanto a lottare strenuamente onde non sia più una scuola di pervertimento”: L. FERRIANI, *Donne e fanciulli...*, op. cit., 119 e 123.

³⁴ “Nelle case di custodia e di correzione vi sono giovanetti cotanto profondi nella scienza del male da non aver più nulla da imparare dal malfattore il più provetto. Questi maestri diventano come i capi di una vera e propria mafia, organizzano le

Lo snaturamento dell'istruzione scolastica, secondo il Ferriani, era la prima causa della corruzione morale ed in particolare la totale negligenza nell'insegnamento dell'educazione fisica che trasformava gli scolari solamente in dei "saltimbanchi" anziché in degli individui fortificati nel carattere³⁵. Il giurista ferrarese proponeva come rimedio l'introduzione a scuola di un'ora di ginnastica obbligatoria secondo il metodo indicato da Angelo Mosso³⁶. Propose, inoltre, una riforma della scuola pubblica che prevedeva l'introduzione delle classi miste³⁷, l'isolamento dei soggetti "cattivi" dai "buoni"³⁸,

ribellioni, impediscono che altri lavori, difendono i puniti dal direttore, castigano – e talora crudelmente – i compagni che non si inchinano ai loro voleri, obbligano taluno a prestarsi a oscenità inaudite, concertano furti, grassazioni pel dì in cui torneranno a casa. – Le minacce, le figure oscene, le parole sconcie, gli insulti i più triviali essi scrivono e disegnano sui muri dei dormitoidi (*sic!*), delle latrine” : L. FERRIANI, *Minorenni delinquenti...*, op. cit., 373.

³⁵ *Ivi*, 427-428.

³⁶ *Ivi*, 446. Cfr. anche L. FERRIANI, *Donne e fanciulli...*, op. cit., pp.109-114. Sulla personalità di Angelo Mosso v. M. NANI, *Mosso Angelo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol.77(2012), pp. 327-328. Mosso fu autore di numerosi scritti riguardanti la ginnastica *L'educazione fisica nella donna*, Milano 1892; *L'educazione fisica nella gioventù*, Milano 1894; *La riforma dell'educazione*, Milano 1898 e *Mens sana in corpore sano*, Milano 1903. Il Mosso partiva da un semplice assunto che il benessere fisico e spirituale dell'uomo era la salute del corpo e come tale su di esso si costruivano le qualità morali ed intellettuali. Un'applicazione eccessiva e disordinata dello studio avrebbe potuto provocare non solo danni fisici ma anche neurologici. Egli proponeva una funzione pedagogica della ginnastica, infatti, l'attività fisica, prevalentemente all'aria aperta, andava intervallata all'impegno intellettuale. Preme ricordare che fu la legge De Sanctis del 7 luglio 1878 n.4442 che sancì l'obbligatorietà dell'insegnamento della ginnastica educativa, anche per le donne, nelle scuole di ogni ordine e grado.

³⁷ *Ivi*, 433-434. Il Ferriani era un tenace sostenitore della "coeducazione" dei due sessi egli in suo altro scritto sosteneva che le donne nelle scuole contribuivano "a raffinare nei loro colleghi" uomini "il sentimento della cortesia, del rispetto, a

l'integrazione tra educazione familiare e scolastica³⁹ ed infine il ripristino dell'educazione religiosa, secondo la dottrina cattolica, quale base opportuna per l'educazione morale della gioventù⁴⁰.

4. Epilogo: minori ed educazione

L'educazione diveniva l'unico espediente per limitare la facile equazione che ogni minorenne abbandonato diveniva il potenziale delinquente⁴¹. Per tale motivo si sviluppò un nuovo pensiero pedagogico: ovvero "l'arte del ben di educare".

Già il fondatore dei salesiani, S. Giovanni Bosco, era convinto che i ragazzi traviati andassero rieducati e non "corretti". La pedagogia di Don Bosco si basava su un semplicissimo assunto che era compito dell'educatore promuovere il "bene interiore" di ogni singolo ragazzo

sviluppare il senso della nobile emulazione. Da codesto, logicamente, si deve concludere che la comunione dei due sessi nelle scuole è fonte di mutua educazione, donde il non meno logico ingentilirsi dei costumi": L. FERRIANI, *Donne e fanciulli...*, op. cit., 173.

³⁸ *Ivi*, 444. "Accanto al fanciullo normale, cioè sano di mente e di corpo, si colloca il viziato precoce, l'erede legittimo del corrotto ambiente domestico, donde lo sviluppo del contagio del male, che, è noto – o almeno dovrebbe esserlo – si estende con rapidità fulminea. Un fanciullo corrotto, ne guasta venti, nel brever svolger di tempo di un mese": L. FERRIANI, *I delitti della società...*, op. cit., p.24.

³⁹ *Ivi*, 442. Il compito spettava in via preliminare alla "madre-educatrice": L. FERRIANI, *Donne e fanciulli...*, cit., 221-263; ID., *Madri snaturate...*, op. cit., *passim*.

⁴⁰ *Ivi*, 448.

⁴¹ Scrive Ferriani sul tema dei minorenni abbandonati che "la società si occupa di loro (...) quando commettono un reato": L. FERRIANI, *Donne e fanciulli...*, cit., 69-81.

senza ricorrere a punizioni e a castighi ma bisognava conoscere l'indole dei ragazzi (buoni, apatici, discoli,...) ed a seconda dell'inclinazione caratteriale il buon educatore doveva orientare il suo procedimento educativo.

Nell'estate del 1877 egli dava alle stampe un opuscolo dal titolo *Il sistema preventivo nell'educazione della gioventù*⁴² che ben presto divenne la *lex fundamentalis* degli educatori salesiani.

Il sistema preventivo nell'educare la gioventù era in netta contrapposizione con quello repressivo. Secondo quest'ultimo l'educatore doveva "lasciare fare" per poi punire duramente le trasgressioni; secondo il primo, invece, bisognava vigilare i giovinetti in modo che essi non incorressero in trasgressioni e per conseguenza nella punizione. Non si trattava di reprimere i fanciulli ma di rimuovere le occasioni a "far male" potenziando la volontà.

Più specificatamente si occupò dei minori corrigendi Maria Montessori. La nota pedagoga italiana in sei articoli pubblicati tra il giugno ed il settembre 1906 sul periodico "La Vita" si soffermava sulla situazione dei minori corrigendi e sui riformatori⁴³. Come Don

⁴² G. BOSCO, *Regolamento per le case della Società di San Francesco di Sales, Il sistema preventivo*, Torino 1877, 3-15. Si rinviene anche in G. BOSCO, *Opere edite*, rip. anast., 38 vol., Roma 1977-1987, vol. XXIX 99-109. S. Giovanni Bosco elaborò nel 1878 una variante del sistema preventivo da applicarsi tra i "giovani pericolanti". Si tratta di un progetto che il santo torinese indirizzava al Ministro degli Interni Francesco Crispi. Esso è, una minuta autografa conservata presso l'Archivio Centrale Salesiano. Tra l'amplessima bibliografia in merito al sistema pedagogico cfr. G. BOSCO, *Il sistema preventivo nella educazione della gioventù*, introduzione e testi critici di P. BRAIDO, Roma 1985, *passim*.

⁴³ M. MONTESSORI, *A proposito dei minorenni corrigendi*, in *La Vita*, n. 153 (1906), 3; ID., *Gli odierni riformatori per minorenni corrigendi. (La riforma Doria)*, in *La Vita*, n. 156(1906), 3; ID., *Sulla questione dei minorenni corrigendi*, in *La Vita*, n.166(1906), 3, ID., *Per i minorenni delinquenti. L'organizzazione nel Riformatorio di S. Michele*, in *La Vita*, n. 194(1906), 3; ID., *Ancora sui minorenni*

Bosco anche la Montessori sosteneva che si poteva correggere solo quando si conosceva l'educando. La riforma Beltrani-Scalia del 1891 aveva distinto i corrighendi in tre categorie: traviati e ribelli all'autorità paterna, oziosi e vagabondi, mendicanti ed i colpevoli di delitti comuni; la Riforma Doria, invece, era intervenuta sul sistema carcerario come "istituto di pedagogia scientifica" dove i carcerieri venivano sostituiti dal personale di educazione (educatori). Riprendendo tre presupposti cari a Don Bosco, quali "Ragione, Religione e Amorevolezza", la Montessori sottolineava che per la correzione dei minorenni non occorrevo mezzi coercitivi ma l'amore, la salute del corpo e degli ambienti. La Montessori parlava di una pedagogia nuova con il compito che dove si "curava" si "educava" e a tal proposito il Ferriani scriveva che «le ferree leggi dell'ereditarietà, dell'alcolismo, dell'ambiente – dove impera la suggestione diretta e indiretta del male – mietono gran numero di vittime tra questi uomini in miniatura, ma è pur certo altresì (...) che quando fiorisse una legislazione organica, a razionale base scientifica preventiva il settanta per cento degli sventurati che popolano le case di pena (...) potrebbe venir salvato e chiuso nella cerchia degli onesti»⁴⁴. Nella sua disamina il giurista sottolineava che i minori delinquenti erano dediti all'ozio e al vagabondaggio spesso inclini alla questua, al furtarello e alle piccole truffe⁴⁵. Il Ferrani, in una visione lombrosiana, distingueva poi in tre classi di piccoli vagabondi: la prima per abbandono familiare, la seconda per "incuria dei padroni" nel caso di minori avviati al lavoro come garzoni di bottega e l'ultima

delinquenti. L'amore, in La Vita, n.217(1906), 3; ID., Lottiamo contro la criminalità. (È necessario salvare l'uomo a traverso il fanciullo), in La Vita, n.249 (1906), 3.

⁴⁴ L. FERRIANI, *I delitti della società...*, cit., 219.

⁴⁵ L. FERRIANI, *Donne e fanciulli...*, cit., 72.

per ereditarietà⁴⁶. I piccoli vagabondi, egli proseguiva, divenivano adulti non più redimibili e per tale motivo solo attraverso l'educazione morale ed il lavoro manuale poteva effettivamente compiersi la cura dei minorenni. Il Ferriani sottolineava la presenza dei "mestieri-pretesto", ovvero le azioni che si celavano dietro la vendita di cerini, fiori e giornali che in qualche modo mascheravano la questua oppure la truffa; per tale motivo la scuola doveva indirizzare non solo moralmente ma doveva essere in grado di impegnare i ragazzi in attività realmente formative⁴⁷. Il Ferriani intendeva incentivare i laboratori professionali (officine) che anche per la Montessori rappresentavano la profilassi e la cura della criminalità minorile⁴⁸.

In qualche modo una proposta soddisfacente a tale problema erano già state le "scuole tecniche" previste della legge Casati del 1859. Queste scuole erano il tipo di istruzione che avrebbe potuto fare al caso dei ragazzi traviati poiché avevano come fine di dare ai giovani che intendevano «dedicarsi a determinate carriere del pubblico servizio, alle industrie, ai commerci e alla condotta delle cose agrarie, la conveniente cultura generale e speciale»⁴⁹.

Era, dunque, il profilo dell'*homo faber* cristiano profilato nel Regolamento per le case salesiane da Don Bosco dove per lavoro si intendeva «l'adempimento dei doveri del proprio Stato, sia di studio, sia di arte o mestiere» e solo mediante il lavoro i giovani potevano essere «benemeriti della Società»⁵⁰.

⁴⁶ *Ivi*, 73.

⁴⁷ *Ivi*, 74.

⁴⁸ L. FERRIANI, *I delitti della società...*, cit., 233-234.

⁴⁹ *Ex art.* 272 del R.D. 13 novembre 1859 n. 3725.

⁵⁰ G. BOSCO, *Regolamento per le case ...*, cit., parte II capo V Del lavoro, 68-69 anche in G. BOSCO, *Opere edite...*, cit., vol. XXIX, 164-165

A tal riguardo, anche grazie all'intervento della Scuola Positiva, nel "regolamento per gli istituti di prevenzione e pena" (R.D. 18 giugno 1931 n. 787) venivano introdotti, *ex art.* 219, gli "scopi del lavoro dei minori e le sue assegnazioni". Secondo tale disposizione normativa il lavoro doveva avere per scopo l'avviamento dei minori ad un mestiere prevedendo all'interno dello stabilimento minorile le "officine-scuola", in cui doveva essere impartito l'insegnamento dei mestieri. L'istruzione e l'educazione, dunque, divenivano la forma di prevenzione, un mezzo prezioso di crescita sociale e un indispensabile strumento di integrazione per divenire "onesti cittadini".

Occorreva, dunque, prevenire con l'educazione e ove necessario reprimere con l'*internamento positivo* che consisteva in conoscenza, anamnesi, cura e redenzione; questo fu proprio il pilastro di una moderna pedagogia scientifica che vedeva in ogni scuola aperta la chiusura di un carcere.